

TI_GERICHTE 12.2017.112 vom 13. Juli 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-07-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2017.112

FR: TI_GERICHTE 12.2017.112 du 13 juillet 2018

IT: TI_GERICHTE 12.2017.112 del 13 luglio 2018

Regeste

Sagl - cessione di quote - rifiuto di iscrizione a RC

Erwägungen

E. 1.1

La competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dagli art. 165 cpv. 2 e 3 ORC e dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3).

E. 1.2

La legittimazione della ricorrente è retta dall'art. 165 cpv. 3 lett. a ORC, giusta cui il diritto a ricorrere è dato alle persone e enti giuridici la cui notificazione è stata respinta, e, a titolo sussidiario, dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale) sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 3.3.1.1), che regge la procedura di ricorso a livello cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge cantonale su registro di commercio testé menzionata; art. 1 cpv. 2 LPAm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

E. 2.1

Giusta l'art. 82 cpv. 1 ORC, la società a garanzia limitata notifica per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio tutti i trasferimenti di quote sociali, indipendentemente dal fatto che i trasferimenti avvengano su base contrattuale o siano previsti dalla legge. Per ottenere l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio un documento giustificativo concernente la cessione della quota sociale al nuovo socio e, se lo statuto non rinuncia all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, un documento giustificativo concernente il consenso per la cessione della quota sociale (art. 82 cpv. 2 ORC). L'acquirente può essere iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferimento all'acquirente della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune (art. 82 cpv.

E. 2.2

L'URC ha rifiutato l'iscrizione della cessione ritenendo il relativo atto nullo poiché la società era stata, al momento della conclusione del contratto, interamente liquidata de facto, per cui costituiva un semplice mantello di quote, cioè una mera cornice giuridica (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a).

E. 2.3

Per costante giurisprudenza, sussiste una società mantello quando una società è stata completamente liquidata dal punto di vista economico e abbandonata dai suoi azionisti/soci (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a e cit.). Una simile società deve essere radiata dal registro di commercio (DTF 123 III 473 consid. 5c e cit.). Si parla di società

mantello, tuttavia, solo a fronte di una società che è stata definitivamente abbandonata, non essendo sufficiente una semplice inattività temporanea (DTF 94 I 562 consid. 1; 80 I 60 consid. 2; TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a). Giusta l'art. 938 CO, qualora un'impresa iscritta nel registro di commercio cessi di esistere o sia continuata da un terzo, i precedenti titolari o i loro eredi devono far cancellare l'iscrizione. Se una società non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficiale del registro di commercio può cancellarla dal registro di commercio dopo tre grida successive rimaste infruttuose (art. 938a CO). La procedura di cancellazione in caso di cessazione di attività e assenza di attivi realizzabili è retta dall'art. 155 ORC.

E. 2.4

Il trasferimento di società mantello, o società dormienti, non è regolato né dal diritto societario, né da quello contrattuale, non trovandosi norme specifiche né nel codice delle obbligazioni, né nelle leggi connesse. Si tratta di un silenzio qualificato del legislatore, quindi voluto (Messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1928 relativo alla modifica del CO, in FF 1928 I 290 seg.). Il Tribunale federale ha da lungo tempo (dalla fine degli anni '30) sviluppato una giurisprudenza chiara in materia di trasferimento di mantelli di azioni (e di riflesso di quote di Sagl) che, seppur criticata dalla dottrina, anche recente, non è mai stata modificata. Esso ha stabilito che i contratti di acquisto di mantelli azionari, concernenti sia la totalità che anche solo la maggioranza delle azioni di una società, liquidata de facto e abbandonata dagli azionisti/soci, è nullo, dovendo tale società essere radiata dal registro di commercio (DTF 64 II 361 consid. 1; confermata poi con decisione del TF del 4 settembre 1989 in SJ 1990, 108 e DTF 97 IV 10 nonché 80 I 60). La nullità si giustifica, secondo l'Alta Corte, con il fatto che l'operazione è illecita e costituisce un abuso di diritto (art. 20 CO), poiché il trasferimento mira solamente ad eludere le disposizioni legali, imperative, relative alla liquidazione ed alla fondazione di società. D'altronde, una società liquidata ha e non può che avere, quale scopo, che la sua radiazione dal registro di commercio. Tra le conseguenze della nullità del contratto, per quanto qui concerne, vi è quella che, se si accorge della natura della transazione, la persona preposta dell'Ufficio del registro di commercio deve rifiutare l'iscrizione di qualsiasi domanda di modifica dell'iscrizione della società (G. COUCHEPIN, *Le transfert d'actions d'une société dormante (manteau d'actions): situation actuelle et perspectives*, SJ 2014, p. 197 segg.). Simili casi sono tuttavia molto rari poiché per l'Ufficio del registro di commercio è molto difficile individuarli (DTF 97 IV 10); solo in situazioni manifeste è possibile venirne a conoscenza. Questo avviene, ad esempio, quando vengono messi a disposizione i conti della società a seguito di una rinuncia ad una revisione limitata ai sensi dell'art. 62 ORC e il funzionario incaricato può vedere che la società è vuota, come accaduto nella fattispecie (G.COUCHEPIN, op. cit., pag. 211). La giurisprudenza del Tribunale federale è tutt'ora valida, nonostante le critiche da vari fronti dottrinali che vorrebbero rendere lecito il trasferimento di mantelli di azioni/quote (G. COUCHEPIN, op. cit., pag. 215 e citazioni).

E. 3

Nel caso di specie, la RI 1 è stata costituita il 12 settembre 2014. Nel contratto di cessione delle quote da _____ Sagl a X_____ SA del 7 giugno 2017, le parti, al punto n. 4, hanno inequivocabilmente chiarito che la società "non è attualmente operativa". Conferma che la società fosse a quel momento vuota, quindi priva di attivi e di attività, il prezzo concordato dai contraenti per l'intero pacchetto delle quote, fissato in soli fr. 1'000.- (punto n. 8 del contratto). Dai bilanci e conti economici prodotti risulta che nel periodo dal

1. settembre 2014 al 31 dicembre 2015 la società ha maturato una perdita di fr. 14'965.20, con un debito correntista di fr. 5'625.35. Gli unici attivi al 31 dicembre 2015 erano fr. 301.46 e Euro 7.99 del CCP. Come si rileva dal conto economico, fino alla fine del 2015 sono stati spesi solo fr. 1'310.- di tasse, fr. 3'006.30 di materiale d'ufficio, fr. 8'073.- di consulenza aziendale e fr. 2'563.25 per spese di viaggio. Non vi sono stati ricavi di sorta. Nel 2016 vi sono state spese minime di telefono, fr. 207.35, e di consulenza giuridica, fr. 400.-, a fronte di alcun ricavo. Al 31 dicembre 2016 il saldo del CCP ammontava a fr. 34.11 e Euro 267.42. La perdita è stata di fr. 738.05, con una perdita totale di bilancio di fr. 15'703.25. E' dunque evidente che all'inizio, ossia nel 2015, la società in questione ha avuto un'attività ridotta, per poi in pratica non più averne in seguito; a questa constatazione va aggiunto che il capitale sociale è stato subito consumato, non disponendo la società che di attivi per cifre irrisorie. Non si tratta dunque di una società che ha avuto difficoltà ad entrare nel relativo mercato, ma di una che non vi è mai entrata. I centri di costo lo dimostrano: ad eccezione delle spese di cancelleria iniziali, di consulenza aziendale e di costi di viaggio non ben definiti, le altre spese concernono quelle del legale che ha gestito la sua costituzione. Nessuna prova quindi di una effettiva attività - tra l'altro neppure allegata, se non in maniera del tutto generica ed inconsistente - ma neppure indizi in tal senso sono stati adottati.

E. 4

RI 1 è quindi stata rettamente considerata dall'Ufficio del registro di commercio una società vuota, liquidata de facto, ossia una società mantello. Ne segue che l'atto di trasferimento delle quote è effettivamente nullo (v. sopra consid. 2). A ragione, pertanto, l'autorità in questione ha rifiutato l'iscrizione della cessione di tutte le 200 quote di RI 1 dalla N_____ Sagl alla X_____ SA.

E. 5

. Sulla scorta di quanto precede, nei limiti della sua ricevibilità, il ricorso dev'essere respinto.

E. 6

La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAMM). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.